



**COMUNE DI CANNARA**  
Provincia di Perugia

---

**REGOLAMENTO  
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
IN ECONOMIA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2009

## **INDICE**

### **CAPO I Principi**

<b>Articolo 1</b> - Oggetto .....	pag. 3
<b>Articolo 2</b> - Modalità di esecuzione in economia.....	pag. 3
<b>Articolo 3</b> - Limiti economici.....	pag. 3

### **CAPO II Interventi**

<b>Articolo 4</b> - Lavori in economia.....	pag. 3
<b>Articolo 5</b> - Forniture in economia .....	pag. 4
<b>Articolo 6</b> - Servizi in economia .....	pag. 5
<b>Articolo 7</b> - Interventi misti .....	pag. 6

### **CAPO III Procedimento**

<b>Articolo 8</b> - Responsabile del procedimento .....	pag. 6
<b>Articolo 9</b> - Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....	pag. 7
<b>Articolo 10</b> - Acquisizioni per cottimo fiduciario .....	pag. 7
<b>Articolo 11</b> - Elenchi di operatori economici .....	pag. 7
<b>Articolo 12</b> - Affidamenti diretti .....	pag. 8
<b>Articolo 13</b> - Lettera di invito .....	pag. 8
<b>Articolo 14</b> - Scelta del contraente .....	pag. 8
<b>Articolo 15</b> - Congruità dei prezzi .....	pag. 9
<b>Articolo 16</b> - Requisiti .....	pag. 9
<b>Articolo 17</b> - Stipulazione del contratto .....	pag. 9
<b>Articolo 18</b> - Garanzie .....	pag. 9
<b>Articolo 19</b> - Spese e termini di pagamento .....	pag. 10

### **CAPO IV Disposizioni finali**

<b>Articolo 20</b> - Abrogazioni e rinvio .....	pag. 10
---	---------

## **CAPO I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto**

- 1 Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (nel seguito semplicemente "Codice"), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 Per la definizione di lavori, forniture e servizi e di tutto quanto ad essi relativo o connesso, si applicano le definizioni del Codice ed, in particolare, quelle di cui all'art. 3.
- 3 Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai relativi limiti di importo delle singole voci di spesa così come individuati nel presente regolamento.
- 4 Tutti gli importi previsti nel presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

- 1 L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
- 2 Si definiscono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- 3 Si eseguono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario e opportuno l'affidamento degli stessi a terzi.

### **Art. 3 - Limiti economici**

- 1 Con riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in relazione ai risultati economici e funzionali perseguibili con tali interventi e tenuto conto dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento in economia è ammesso:
  - a) per lavori di importo fino a € 200.000,00;
  - b) per servizi e forniture per importo fino a € 211.000,00.
- 2 Nessuna esecuzione di lavori, prestazione di servizi o fornitura di beni può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico a cui sono soggette.

## **CAPO II INTERVENTI**

### **Art. 4 - Lavori in economia**

- 1 Il ricorso all'esecuzione di lavori in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 6 del Codice, è consentito nei seguenti casi:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
  - a.1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - a.2) riparazione delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
  - a.3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi o ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - a.4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi non caratterizzati da imprevedibilità o da altra condizione speciale:
  - b.1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi ti tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
  - b.2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, di proprietà o in locazione, con relativi impianti infissi, accessori e pertinenze;
  - b.3) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Enti gestori;
  - b.4) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini, nonché reti di telecomunicazioni;
  - b.5) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
  - b.6) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, ovvero in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- g) lavori di demolizione, da eseguirsi d'ufficio, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
- h) Interventi relativi a beni culturali nei casi previsti dal presente articolo oppure nei casi di somma urgenza quando ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.
- i) Lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti in economia o alla prestazione di servizi prestati in economia.

#### **Art. 5 - Forniture in economia**

- 1 Il ricorso all'acquisizione di beni in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice, è consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

2 Possono essere inoltre eseguite in economia le forniture dei beni relativi a:

- a) arredi, attrezzature, accessori e suppellettili per il funzionamento di uffici e servizi;
- b) beni informatici hardware e software;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- d) materiale di cancelleria e di consumo, materiale di ricambio per attrezzature d'ufficio;
- e) atti, modelli, manifesti, depliant, locandine e stampati in genere;
- f) materiale e beni mobili di qualsiasi genere necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie, compreso il relativo noleggio;
- g) prodotti per autotrazione, combustibili e pezzi di ricambio per i mezzi meccanici;
- h) veicoli e macchine operatrici;
- i) vestiario di servizio, dispositivi di protezione e accessori per i dipendenti;
- j) attrezzature ed arredi per cucine, mense scolastiche ed altre strutture facenti capo al Comune;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche;
- l) materiale per pulizia, derattizzazione e disinfezione;
- m) arredo urbano;
- n) segnaletica;
- o) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento di singoli servizi;
- p) impianti tecnologici, idraulici, elettrici, telefonici, antincendio, di riscaldamento e di condizionamento e relativi materiali;
- q) sabbia, ghiaia, pietrisco, sale ed altri inerti per la sistemazione di strade;
- r) gadgets e addobbi floreali relativi a manifestazioni pubbliche e ricorrenze di ogni genere nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di tali eventi; spese di rappresentanza compresa la consumazione di pasti o buffet;
- s) francobolli, bolli, sigilli, contrassegni legali;
- t) spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica;
- u) materiale attinente l'attività didattica, ricreativa e assistenziale;
- v) forniture di qualsiasi genere, anche di conforto, in caso di calamità naturali;
- w) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti in caso di inadempimento, risoluzione o scioglimento di un contratto precedente;
- x) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

#### **Art. 6 - Servizi in economia**

1 Il ricorso alla prestazione di servizi in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- e) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- f) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- g) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- h) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

3 Possono essere inoltre eseguiti in economia i servizi individuati come segue:

- a) servizi di riparazione, gestione e manutenzione di mobili, attrezzature, mezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualsiasi genere, compreso il trasporto scolastico;
- c) servizi di facchinaggio ed immagazzinamento;
- d) servizi postali, di spedizione e di imballaggio;
- e) locazione di immobili;
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari compreso il servizio di brokeraggio;
- g) servizi informatici di qualsiasi natura, compresa l'assistenza, l'aggiornamento e la manutenzione delle attrezzature;
- h) servizi di ricerca, rilievi statistici, indagini, sondaggi, studi, rilevazioni, analisi di fattibilità, tecniche e finanziarie;
- i) servizi pubblicitari, editoria, stampa, tipografia, litografia, rilegatura, copia, trascrizione, traduzione;
- j) servizi di pulizia degli uffici e degli edifici di proprietà comunale o comunque dal comune utilizzati;
- k) servizi di ristorazione, compresa la ristorazione scolastica;
- l) servizi legali, compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
- m) servizi relativi alla sicurezza, compresa la vigilanza e la sorveglianza; servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) servizi relativi, connessi e conseguenti agli adempimenti in materia di privacy;
- o) servizi relativi all'istruzione, compresa l'attività di vigilanza, di animazione e di promozione culturale, sociale e sportiva;
- p) servizi sanitari e sociali, compresa l'assistenza domiciliare, la vigilanza sanitaria e le analisi cliniche del personale;
- q) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, riunioni e mostre;
- r) servizi di aiuto alla persona a tutela di situazioni sociali svantaggiate; servizi rivolti alle fasce deboli; servizi di animazione e ricreazione;
- s) noleggio di impianti, attrezzature e macchinari di qualsiasi genere;
- t) servizi di onoranze funebri poste a carico dell'Amministrazione;
- u) servizi di recupero, rilevamento, catalogazione, inventariazione, sistemazione, conservazione, restauro, tutela, manutenzione, digitalizzazione e riproduzione di beni culturali;
- v) servizi di disinfezione, disinfestazione di materiale bibliografico e archivistico;
- w) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente;
- x) servizio per l'esercizio di impianti di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, telefonia, antincendio e antifurto;
- y) partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento del personale;
- z) prestazioni notarili;
- aa) servizi per la fornitura di lavoratori interinali;
- bb) servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria e l'urbanistica.

#### **Art. 7 - Interventi misti**

- 1 Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori e/o forniture e/o servizi, si applica la disciplina relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati che non incorra, però, nel divieto di artificioso frazionamento.

### **CAPO III PROCEDIMENTO**

#### **Art. 8 - Responsabile del procedimento**

- 1 Il Comune opera a mezzo del Responsabile del procedimento individuato nel rispetto delle previsioni organizzative di cui l'Ente dispone. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice dei Contratti.

### **Art. 9 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

- 1 Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
- 2 La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### **Art. 10 - Acquisizioni per cottimo fiduciario**

- 1 Quando le acquisizioni sono effettuate per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, aventi il contenuto indicato dal successivo art. 13.
- 2 I soggetti da invitare sono individuati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui al successivo art. 11.
- 3 L'indagine di mercato in base alla quale individuare i soggetti da invitare, può essere effettuata:
  - a) tramite avviso pubblicato all'Albo pretorio e al sito informatico del Comune per la durata di almeno 10 giorni, ove si rende nota la volontà dell'Amministrazione di acquisire le prestazioni;
  - b) tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico.

### **Art. 11 - Elenchi di operatori economici**

- 1 Il Comune, per il tramite dei suoi Uffici anche in maniera congiunta, manifesta la volontà di istituire gli elenchi di cui al precedente articolo mediante la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e al sito informatico del Comune. L'avviso dovrà prevedere una scadenza entro la quale gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le istanze di prima iscrizione negli elenchi unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti previsti.
- 2 Gli elenchi sono aggiornati con cadenza almeno semestrale. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione negli elenchi in qualsiasi momento e l'inserimento avverrà in sede di aggiornamento semestrale. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.
- 3 L'avviso deve richiedere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38, 39, e 40 del Codice per l'ammissione alla procedura. Nell'avviso devono essere individuati anche i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria necessari e determinati in relazione alle caratteristiche delle singole procedure e comunque secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, e con riferimento a quanto stabilisce al proposito l'art. 16 del presente regolamento.
- 4 I soggetti cui inviare la richiesta di presentazione dell'offerta devono essere individuati, nell'ambito dell'elenco di pertinenza e nel rispetto del limite numerico minimo di cui all'art. 10 comma 1, tramite sorteggio o rotazione tra tutti gli operatori ivi inseriti qualora il Responsabile del procedimento non ritenga di invitare tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità. E' facoltà del Responsabile

del procedimento, ai fini di una maggiore concorrenzialità, invitare, in aggiunta al numero minimo di operatori come sopra individuati, altri operatori non inseriti nell'elenco.

- 5 Il Comune di Cannara, tenuto conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può utilizzare, tramite accordo, elenchi predisposti da altre Stazioni appaltanti.

#### **Art. 12 - Affidamenti diretti**

- 1 E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi ed è possibile trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
  - a) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi la somma di euro 20.000,00;
  - b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi la somma di euro 40.000,00;

#### **Art. 13 - Lettera di invito**

- 1 Per gli affidamenti in economia d'importo pari o superiore a 20.000,00 euro, la lettera di invito contiene:
  - a) l'oggetto della prestazione, le sue caratteristiche tecniche e qualitative, il termine per la sua esecuzione;
  - b) le eventuali garanzie richieste;
  - c) le modalità, le condizioni e il luogo dell'esecuzione, fornitura o prestazione;
  - d) il prezzo, le modalità e i termini di pagamento;
  - e) le modalità, il termine di presentazione (non inferiore a 10 giorni) e il periodo di validità dell'offerta;
  - f) criteri di affidamento ed eventuali elementi di valutazione;
  - g) eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - h) eventuali penalità;
  - i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali;
  - j) gli eventuali requisiti soggettivi richiesti con l'obbligo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi.
- 2 Qualora la complessità della prestazione lo richieda, può essere predisposto apposito capitolato d'oneri.
- 3 Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

#### **Art. 14 - Scelta del contraente**

- 1 La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2 Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del procedimento.
- 3 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione presieduta e nominata dal Responsabile del Settore competente e composta da ulteriori 2 membri esperti in materia, anche dipendenti dell'Ente. Dei lavori della Commissioni si dà atto in un apposito verbale.



- 4 L'iter relativo alla scelta del contraente si conclude con la determinazione di affidamento.

#### **Art. 15 - Congruità dei prezzi**

- 1 L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato, ad opera del Responsabile del procedimento, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
- 2 Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del Codice, è possibile avvalersi anche dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico

#### **Art. 16 - Requisiti**

- 1 L'affidatario di lavori, servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

#### **Art. 17 - Stipulazione del contratto**

- 1 Il cottimo fiduciario può essere regolato nei seguenti modi:
- a) per gli importi fino a euro 20.000,00 mediante apposito ordinativo o corrispondenza secondo l'uso del commercio o a mezzo di scrittura privata non autenticata;
  - b) per gli importi fino a euro 100.000,00 per i lavori ed euro 50.000 per le forniture e servizi mediante scrittura privata non autenticata o atto pubblico amministrativo;
  - c) per gli importi superiori a euro 100.000,00 per i lavori ed euro 50.000,00 per forniture e servizi mediante atto pubblico amministrativo.
- 2 L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità.

#### **Art. 18 - Garanzie**

- 1 Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a euro 50.000,00 non è prevista la richiesta né di cauzione provvisoria né di cauzione definitiva, salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento.
- 2 Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 non è prevista la richiesta né di cauzione provvisoria né di cauzione definitiva, salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento.
- 3 Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore, rispettivamente, alle soglie di cui ai precedenti commi, sono richieste cauzioni provvisorie e cauzioni definitive secondo la normativa vigente.

### **Art. 19 - Spese e termini di pagamento**

- 1 Gli impegni, le liquidazioni, le ordinazioni ed i pagamenti avvengono nel rispetto del quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di contabilità.
- 2 In ogni caso i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono, nel termine stabilito dall'atto di affidamento, dalle lettere di invito o dai contratti, previo accertamento, da parte del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle previsioni e prescrizioni originariamente impartite.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20 - Abrogazioni e rinvio**

- 1 Le norme di cui al presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.
- 2 E' abrogato e sostituito per l'intero dal presente, il regolamento comunale per le forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 27 del 29/05/2003.
- 3 Per quanto non disposto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) vigenti in materia e quelle ivi richiamate, nonché eventuali discipline speciali o di settore.